

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 53/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 dicembre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Centro sperimentale di cinematografia è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario G.C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del con-

trolo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1994 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Centro sperimentale di cinematografia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Sancetta

IL PRESIDENTE
F.to: Schiavello

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 1998.

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL CENTRO SPERIMENTALE DI
CINEMATOGRAFIA PER GLI ESERCIZI DAL 1994 AL 1996

SOMMARIO

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Ordinamento e fini	»	14
2.1. — Finalità ed assetto organizzativo	»	14
2.2. — Lineamenti essenziali di riforma legislativa	»	16
3. — Gli organi	»	18
3.1. — Gli organi ordinari e la gestione commissariale	»	18
3.2. — Emolumenti corrisposti agli organi sociali	»	19
3.3. — L'esposto anonimo ed i relativi chiarimenti istruttori	»	20
4. — La Cineteca Nazionale	»	22
5. — L'attività istituzionale	»	24
6. — Le risorse umane	»	27
6.1. — La dotazione organica	»	27
6.2. — Le spese per il personale	»	29
6.3. — Le collaborazioni esterne	»	33
6.4. — Osservazioni e rilievi	»	37
7. — La gestione	»	40
7.1. — Le delibere di bilancio e le relative pronunzie ministeriali	»	40
7.2. — I risultati complessivi	»	43

7.3. — La gestione di competenza	<i>Pag.</i>	45
7.3.1. — Il rendiconto finanziario	»	45
7.3.2. — Le entrate	»	49
7.3.3. — Le uscite	»	52
7.4. — Il conto economico	»	57
7.5. — La situazione patrimoniale	»	59
7.6. — La situazione amministrativa e la gestione dei residui .	»	61
8. — Conclusioni	»	66

1. - PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro Sperimentale di Cinematografia per gli esercizi 1994 - 1996, dando altresì notizia di taluni rilevanti eventi intervenuti sino a data corrente ¹.

L'Ente è stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259/1958, con D.P.R. 25 aprile 1961.

¹ -La Corte dei conti ha già riferito in merito alla gestione finanziaria dell'Ente in parola fino all'anno 1993. Per le relazioni sui precedenti esercizi finanziari vedansi da ultimo: Esercizi 1986 - 1989, Atti Parlamentari, X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 197; Esercizi 1990 - 1993, Atti Parlamentari, XII Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 37, nonché precedenti ivi richiamati.

2. - ORDINAMENTO E FINI

2.1. - Il Centro Sperimentale per la Cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, ha sede in Roma. Quale ente pubblico, è inquadrato nella categoria VII della Tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 che individua gli Enti culturali e di promozione artistica.

Ad esso si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme concernenti l'istituzione della Tesoreria Unica.

Il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 convertito, con modifiche, nella legge 1° marzo 1994, n. 153, con nuova disciplina ha precisato le finalità, la struttura, le attività istituzionali e i mezzi di finanziamento.

Scopo principale dell'Ente, previsto dalla legge istitutiva, è quello di "elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale". La legge di riforma ha ampliato le finalità inserendovi compiti di:

- a) sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva anche attraverso la formazione di quadri professionali e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;
- b) studio e diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;
- c) gestione della Cineteca Nazionale.

Per adempiere i fini istituzionali il Centro provvede inoltre:

- all'organizzazione di corsi teorico-pratici per la formazione e la qualificazione culturale e professionale di coloro che svolgono o intendono svolgere attività nel campo cinematografico e dei mezzi di comunicazione audiovisiva;
- al funzionamento di speciali sezioni di studi e ricerche, con il compito di promuovere indagini e rilevamenti interessanti il cinema e le comunicazioni sociali, oltre lo sviluppo delle tecniche cinematografiche e televisive e la loro applicazione nel settore della produzione;
- alla gestione della Cineteca Nazionale (istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia con l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958) attraverso la raccolta, la conservazione ed il restauro del più ampio numero di opere della cinematografia nazionale e straniera, delle quali promuove la conoscenza e la diffusione in Italia e all'estero.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 153/1994 l'attività del Centro si svolge nel quadro degli accordi di programma, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, allo scopo di coordinare i relativi interventi nel settore della cinematografia. Lo Statuto dell'Ente è approvato, ex art. 21, co.2, legge n. 153/1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo (attualmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo), di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la Cinematografia (ora "Commissione consultiva per il cinema" ex art. 1, comma 59, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650).

Lo Statuto disciplina le competenze degli organi, l'organizzazione dell'Ente nonché le modalità di partecipazione dello stesso a società per azioni.

In attuazione della legge n. 153/94 l'Ente ha adottato, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 13 aprile 1995, il nuovo Statuto. Il Ministero del Tesoro ha formulato rilievi in ordine alla mancata previsione dei limiti e delle condizioni che (in forza del combinato disposto di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 153/94 ed all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/93) disciplinano il conferimento di incarichi didattici, di ricerca e di produzione ad esperti di provata competenza in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione. Allo stato, l'Ente non si è adeguato.

Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono regolati, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge citata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, anche in deroga al regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. La relativa disciplina, nonché quella concernente la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, è contenuta nel Regolamento Amministrativo e Contabile adottato con delibera n. 66CS/95 del Commissario Straordinario in data 15 marzo 1995, ma non ancora approvato dagli organi vigilanti a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del Tesoro con nota del 7 agosto 1995. La mancata approvazione del Regolamento non ha ancora consentito di redigere il bilancio di previsione in conformità all'art. 21 citato.

Al riguardo non sfugge alla Corte l'inerzia protratta dell'Ente e, pertanto, rivolge richiamo formale perchè venga dato corso agli adempimenti dovuti.

L'Ordinamento dei Servizi, ridefinito con deliberazioni n. 253CS/94 del 28 dicembre 1994 e n. 11CS/95 del 26 gennaio 1995, si ispira ai criteri di maggiore economicità, omogeneità, flessibilità e razionalizzazione di cui al D.Lgs. n. 29/1993, articoli 5 e 31. In particolare, l'Ente si articola in quattro "unità organiche" denominate: Servizio Tecnico Amministrativo, Servizio Formazione e Sperimentazione, Servizio Biblioteca ed Editoria, Servizio Cineteca

Nazionale. Il primo dei Servizi, di natura più complessa, agisce da supporto agli altri, ai quali è affidato lo svolgimento delle attività istituzionali ².

2.2. - Per completezza di informazione, va detto che l'ordinamento del Centro sperimentale è stato di recente oggetto di una ulteriore nuova disciplina.

Tale normativa, si inserisce nel quadro delle deleghe conferite al Governo dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all'art. 11, prevede il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza. In particolare, l'art. 14 dispone la "trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico".

Il Governo ha ritenuto di procedere all'esercizio della delega per attuare la trasformazione del Centro Sperimentale di Cinematografia da ente pubblico in fondazione di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto legislativo e dallo Statuto, dalle norme del Codice Civile.

I contenuti della riforma adeguano la natura giuridica e la struttura dell'Ente alle funzioni istituzionali. Configurano una più ridotta composizione del Consiglio di Amministrazione ed una maggiore autonomia gestionale e culturale. Perfezionano, così, un disegno ispirato a logiche di efficienza e funzionalità con auspicabile contenimento delle spese di gestione e miglior utilizzazione delle risorse disponibili. Viene, comunque, salvaguardata la specificità del Centro Sperimentale e valorizzata sia la notevole esperienza acquisita nel campo della formazione sia il patrimonio filmico conservato presso la Cineteca Nazionale.

Le linee che ispirano la riforma possono così sintetizzarsi:

- a) trasformazione del Centro Sperimentale in persona giuridica di diritto privato denominata "Scuola Nazionale di Cinema";
- b) potenziamento delle funzioni didattiche e definizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'Ente, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali;
- c) semplificazione della struttura degli organi di gestione e separazione tra la sfera gestionale, affidata al Consiglio di Amministrazione, e la sfera culturale, affidata ad un Comitato Scientifico.

² - In particolare, il Servizio Tecnico Amministrativo provvede alla gestione economica e giuridica del personale nonchè del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente. Inoltre, assicura il funzionamento degli uffici degli organi decisionali, consultivi e di controllo.